



REGOLAMENTO WELFARE TERRITORIALE (IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 14/4/26)

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Territoriale istituito ai sensi dell'accordo territoriale di secondo livello del settore Terziario del 14/4/26. Gli interventi di EBITERBO riguardano la salute, la famiglia e la cultura. Le prestazioni di cui al presente Regolamento saranno erogate dal 1/1/2026.

Art.1 - Stanziamenti

Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi annualmente stanziati da EBITERBO, sulla base dei principi e criteri direttivi enunciati nel citato accordo. Il Consiglio Direttivo può definire un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di intervento.

Art.2 – Mancato utilizzo dei fondi

In caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, EBITERBO potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle prestazioni rimanenti di sostegno al reddito o altre analoghe da individuarsi con accordo tra le Parti Sociali.

Art.3 – Modalità operative generali

Per beneficiare degli interventi previsti nel presente Regolamento occorre aderire ad Ebiterberbo da almeno 3 mesi e presentare specifica domanda da redigere su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento.

Indicativamente entro 60 giorni dal ricevimento, le domande verranno analizzate dalla Commissione Paritetica Bilaterale istituita presso EBITERBO, la quale, tramite l'apporto della segreteria dell'Ente:

- a. verificherà la regolarità contributiva del/la richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- b. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERBO la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili;
- c. valuterà la necessità di richiedere al/la richiedente documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- d. verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto sarà accertato, segnalerà il caso ad Ebiterberbo affinché valuti di escludere il/la richiedente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Si precisa che l'importo erogato per le prestazioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 9, e 10 del presente Regolamento non potrà superare complessivamente il massimale di euro 1.000,00.

ART. 4 – Fruizione periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.196 del CCNL

Per la prestazione di cui all'art.1.1 dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore presenterà domanda ad EBITERBO mediante apposito modulo entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;

- lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- certificati medici riferiti al periodo non retribuito;
- buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

In caso di periodi di aspettativa che eccedano i 120 giorni, a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, la domanda può essere presentata anche con periodicità trimestrale.

L'importo spettante, che non potrà superare complessivamente il massimale annuo di euro 8.000,00, verrà erogato direttamente alla lavoratrice o al lavoratore ed è esente da imposizione fiscale.

ART. 5 – Fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS

Per la prestazione di cui all'art. 1.2 lettera a) dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore presenterà domanda ad EBITERBO mediante apposito modulo, da compilare per ogni figlio/a interessato, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- domanda di congedo parentale inoltrata all'Inps;
- buste paga relative al periodo di congedo, comprensive del calendario presenze se allegato alla busta paga;
- tessera sanitaria del figlio/a;
- In caso di figli in affidamento o in adozione, il relativo provvedimento.

L'importo spettante verrà calcolato in 26esimi anche nei casi in cui la trattenuta in busta paga dell'assenza per congedo sia stata effettuata ad ore.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo alla lavoratrice o al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 6 – Fruizione di congedi per malattia del bambino

Per la prestazione di cui all'art.1.2 lettere b), c) e d) dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore presenterà a EBITERBO domanda, per le giornate di permesso fruito nell'anno, mediante apposito modulo. La domanda, da compilare per ogni figlio/a interessato, deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di elaborazione sfasata delle paghe, solo per le assenze riferite al mese di dicembre, è possibile presentare la domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificati medici indicanti la prognosi della malattia del bambino e la necessità di assistenza del genitore;
- buste paga relative ai periodi di fruizione delle giornate di congedo per malattia del bambino, comprensive del calendario presenze se allegato alla busta paga;
- tessera sanitaria del figlio/a.
- In caso di figli in affidamento o in adozione, il relativo provvedimento.

L'importo spettante verrà calcolato in 26esimi anche nei casi in cui la trattenuta in busta paga dell'assenza per malattia sia stata effettuata ad ore.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo alla lavoratrice o al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 7 – Frequenza dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica

Per la prestazione di cui all'art.1.2 lettera d) dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore presenterà domanda ad EBITERBO, mediante apposito modulo, da compilare per ogni figlio/a interessato, da

presentare nel periodo dal 1° settembre al 15 dicembre. Solo per i campi effettuati nel periodo di sospensione scolastica per le festività natalizie riferite al mese di dicembre, la lavoratrice o il lavoratore potrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il rimborso è erogato solo per i giorni (compresi i sabati e le domeniche) effettivamente frequentati e opportunamente certificati.

Alla domanda deve essere allegata tassativamente tutta la seguente documentazione, **pena il rifiuto della stessa**:

- ultima busta paga;
- **fatture/ricevute** valide ai fini fiscali, rilasciate dalla struttura e attestanti il servizio fruito con l'indicazione esatta delle settimane frequentate, necessariamente intestate al/alla figlio/a o al genitore richiedente la prestazione.
In caso di strutture che non siano tenute ad emettere fatture/ricevute fiscali (ad esempio le Parrocchie) si accettano ricevute di pagamento solo se rilasciate su carta intestata, timbrate e firmate dal responsabile;
- **attestazioni di pagamento** del servizio fruito (es: contabili bancarie, contabili del movimento della carta di credito. Non si accettano screen-shot ma solo documenti bancari ufficiali). Se il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario, nella causale deve essere esplicitamente indicato "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ____ al ____".
In caso di pagamento in contanti, le fatture/ricevute di cui al precedente punto, devono essere quietanzate dalla struttura.
- **certificato di effettiva frequenza** del campo estivo preferibilmente rilasciato dalla struttura al termine del periodo o anche autocertificato (utilizzando esclusivamente il modello presente nel sito di Ebiterbo) riportante l'indicazione esatta delle settimane frequentate, precisando se sono stati frequentati anche il sabato e la domenica e gli eventuali giorni di assenza.
- tessera sanitaria del figlio/a.

Qualora il/la richiedente avesse ottenuto analoghi contributi da altri soggetti e per lo stesso periodo (ad esempio: welfare aziendale, contributo regionale) il presente contributo è riconosciuto per la differenza nei limiti del massimale.

È necessario presentare **una sola domanda per ogni figlio/a** comprendente la documentazione di tutti i campi estivi frequentati anche se si riferiscono a strutture e periodi diversi.

È possibile presentare la domanda di contributo per figli/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni; ovvero, sono ammessi figli/e che compiono 3 anni nel corso dell'anno di richiesta, mentre sono esclusi i figli/e che compiono 15 anni nel corso dell'anno di richiesta, anche se al momento della fruizione del campo estivo non li hanno ancora compiuti.

Possono presentare la richiesta entrambi i genitori per lo/la stesso/a figlio/a, purché per settimane diverse di frequenza di campo estivo.

L'importo spettante verrà erogato direttamente alla lavoratrice o al lavoratore nei limiti previsti dall'Accordo Territoriale sul Welfare nonché dal presente Regolamento. **A causa dell'elevato numero di domande, i tempi di presa in carico possono andare oltre i 60 giorni.**

Il contributo è esente da imposizione fiscale.

ART. 8 – Assistenza a familiare non autosufficiente o ultraottantenne mediante rapporto di lavoro domestico (convivente a 54 ore settimanali livello minimo "C super" del CCNL Lavoro Domestico 8 settembre 2020)

Per la prestazione di cui all'art.1.2 lettera f) dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore presenterà domanda ad EBITERBO, mediante apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- ultima busta paga;
- contratto di lavoro domestico intestato al/alla richiedente o all'assistito/a;

- denuncia di lavoro domestico effettuata all'INPS;
- stato di famiglia del familiare assistito;
- certificato di invalidità del familiare assistito attestante la non autosufficienza;
- dichiarazione ISEE del familiare assistito inferiore a euro 30.000 (da presentare solo se non è convivente con il richiedente);
- bollettini di pagamento dei contributi di lavoro domestico.

Su richiesta, il contributo potrà essere liquidato anche in due rate semestrali a fronte della presentazione della documentazione di cui sopra in occasione dell'istanza relativa al primo semestre, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

In caso di assistenza di più familiari, sarà possibile richiedere più rimborsi esclusivamente a fronte dell'instaurazione di distinti rapporti di lavoro per ciascun familiare assistito; in ogni caso, l'importo complessivo dei contributi in caso di più rapporti di lavoro domestico non potrà superare il limite massimo annuale di euro 2.400,00.

L'importo spettante verrà erogato direttamente alla lavoratrice o al lavoratore nei limiti previsti dall'Accordo Territoriale sul Welfare nonché dal presente Regolamento.

Il contributo è esente da imposizione fiscale.

ART. 9 – Assistenza a bambini mediante rapporto di lavoro domestico non inferiore alle 20 ore settimanali (baby sitter - livello minimo “B super” del Ccnl Lavoro domestico 8 settembre 2020)

Per la prestazione di cui all'art.1.2 lettera g) dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore presenterà domanda ad EBITERBO, mediante apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- ultima busta paga;
- contratto di lavoro domestico intestato al/alla richiedente;
- denuncia di lavoro domestico effettuata all'INPS;
- dichiarazione ISEE non superiore a euro 40.000 del/della richiedente;
- bollettini di pagamento dei contributi di lavoro domestico;
- tessera sanitaria del figlio/a.

Su richiesta, il contributo potrà essere liquidato anche in due rate semestrali a fronte della presentazione della documentazione di cui sopra in occasione dell'istanza relativa al primo semestre, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

L'importo spettante verrà erogato direttamente alla lavoratrice o al lavoratore nei limiti previsti dall'Accordo Territoriale sul Welfare nonché dal presente Regolamento.

Il contributo è esente da imposizione fiscale.

Art. 10 – Contributi alla cultura

Contributo per libri di testo scolastici o universitari per i figli

Per la prestazione di cui all'art. 1.3 lettera a) dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore deve fare richiesta ad EBITERBO, mediante apposito modulo, da compilare per ogni figlio/a interessato, da presentare nel periodo dal 1° settembre al 15 dicembre. Il contributo è riconosciuto esclusivamente per gli acquisiti di libri di testo presenti negli elenchi forniti dalle scuole o, in caso di libri universitari, nella lista dei libri consigliati dal docente.

Alla domanda deve essere allegata tassativamente tutta la seguente documentazione, **pena il rifiuto della stessa**:

- ultima busta paga;
- **elenco dei libri richiesti dalla scuola** o, in caso di libri universitari, lista dei libri consigliati dal docente universitario;

- **scontrini o ricevute/fatture** intestate alla/al richiedente la prestazione (riportanti la descrizione “libri di testo” o “libri scolastici” o “libri universitari” non semplicemente “libri”) che devono avere la data ben visibile;
- attestato di iscrizione all'Università (in caso di libri universitari);
- tessera sanitaria del figlio/a.

Qualora lo scontrino dovesse riportare la dicitura generica “libri” o “scuola” o simili, occorre allegare alla domanda anche una dichiarazione del rivenditore con l'elenco dei libri acquistati e corrispondenti all'importo dello scontrino.

È necessario presentare **una sola domanda per ogni figlio/a** cumulando tutti gli scontrini/ricevute/fatture (o quelli utili al raggiungimento del massimale). In caso di più figli, è necessaria la separazione degli scontrini. Non si eseguono rimborsi per le copertine dei libri.

Possono presentare la richiesta entrambi i genitori per lo/la stesso/a figlio/a, purché la spesa si riferisca a libri diversi tra loro.

Qualora il/la richiedente avesse ottenuto analoghi contributi da altri soggetti e per gli stessi libri (ad esempio: welfare aziendale, contributo regionale) il presente contributo è riconosciuto per la differenza fino a capienza del massimale.

Il contributo libri viene riconosciuto nei limiti del massimale di euro 390,00 da fruire nella vita scolastica di ogni figlio/a. Il calcolo del massimale viene effettuato conteggiando le prestazioni erogate a tale titolo a decorrere dall'anno 2020.

Contributo tasse universitarie per lavoratori studenti

Per la prestazione di cui al punto 1.3 lettera b) dell'Accordo la lavoratrice o il lavoratore studente deve fare richiesta ad EBITERBO, mediante apposito modulo, da presentare nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno, con riferimento alle tasse pagate nell'anno precedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- ultima busta paga;
- dichiarazione dell'importo delle tasse pagate nell'anno precedente (la stessa utilizzata ai fini della dichiarazione dei redditi);
- attestato di iscrizione all'Università o a Master universitari.

Contributo per libri di testo per lavoratori studenti

Per la prestazione di cui al punto 1.3 lettera c) dell'Accordo, la lavoratrice o il lavoratore deve fare richiesta ad EBITERBO, mediante apposito modulo, da presentare nel periodo dal 1° settembre al 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- ultima busta paga;
- scontrini o ricevute/fatture di pagamento dei libri intestate alla/al richiedente la prestazione (riportanti la descrizione “libri di testo” o “libri universitari” e non semplicemente “libri”) che devono avere la data ben visibile;
- elenco dei libri richiesti dal docente;
- attestato di iscrizione all'Università o agli Istituti scolastici, di istruzione e Formazione professionale.

È necessario presentare una sola domanda cumulando tutti gli scontrini/ricevute/fatture (o quelli utili al raggiungimento del massimale). Non si eseguono rimborsi per le copertine dei libri.

L'importo spettante verrà erogato direttamente alla lavoratrice o al lavoratore nei limiti previsti dall'Accordo Territoriale sul Welfare nonché dal presente Regolamento.

Gli importi complessivamente spettanti di cui all'art.10 vengono aumentati forfettariamente del 30% tenuto conto dell'assoggettamento delle somme rimborsate a ritenute fiscali, il cui versamento

verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e Certificazione Unica. **Per questa ragione e per l'elevato numero di domande, i tempi di presa in carico possono andare oltre i 60 giorni.**

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) Via web, accedendo dall'area riservata del sito, previa registrazione;
- 2) Tramite APP (Apple Store - Google Play)
- 3) Tramite PEC;
- 4) Spedizione postale all'indirizzo indicato sul modulo tramite strumento idoneo ad accertare la data di invio;
- 5) Consegna diretta presso i nostri uffici da parte dell'interessato o da un suo incaricato;
- 6) Consegna per il tramite di una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, socie dell'Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda.

Non si accettano domande inviate via fax o via e-mail ordinaria.

Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di respingimento per incompletezza della documentazione, è comunque consentito ripresentare nuova domanda, purché nel rispetto dei termini.

Ove la domanda per la prestazione sia inoltrata da un/una dipendente di azienda, già aderente ad Ebiterbo, ammessa a procedura concorsuale e che abbia omesso fino ad un massimo di 11 mesi il pagamento della contribuzione prevista dal vigente CCNL (pur avendo operato la trattenuta per la quota in capo al lavoratore), Ebiterbo rigetterà la domanda.

Qualora invece, anche successivamente al rigetto ed entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, il/la dipendente dimostri di aver assunto l'iniziativa nei confronti della predetta azienda per denunciare la violazione del CCNL con contestuale messa in mora per il recupero dell'intera contribuzione (quota azienda e quota lavoratore) spettante ad Ebiterbo, l'Ente erogherà la prestazione stessa.

In tal caso, il/la lavoratore/lavoratrice dovrà sottoscrivere preventivo impegno al versamento ad Ebiterbo degli importi recuperati nel caso in cui l'azione intrapresa nei confronti dell'azienda abbia esito positivo.

Ebiterbo eroga le prestazioni direttamente al/alla lavoratore/lavoratrice, anche per quelle di cui agli artt. 5-6.